



IN QUESTO NUMERO:

BONUS 80 EURO A REGIME

[Commi 12 – 15: Stabilizzazione bonus 80 euro](#)

BUONI PASTO

[Commi 16 – 17: Incremento del tetto di esenzione dei ticket restaurant elettronici](#)

CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

[Comma 18: Durc – attestazione regolarità contributiva \(Durc\) nella cessione dei crediti certificati](#)

[Comma 19: Compensazione dei crediti verso la PA con le cartelle esattoriali](#)

IRAP

[Commi 20 – 25: Deduzione del costo del lavoro dall'imponibile Irap](#)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

[Commi 26 – 34: Tfr in busta paga](#)

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO E "PATENT BOX"

[Commi 35 – 45: Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale](#)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

[Comma 47: Ecobonus e ristrutturazione](#)

NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO

EROGAZIONI LIBERALI

[Commi 137 – 138: Erogazioni liberali alle ONLUS](#)

RENDITA CATASTALE DEGLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO

[Commi 244 – 245: Modalità di determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo](#)

CONTRASTO DELL'EVASIONE E MISURE AGGIUNTIVE

[Commi 621 – 625: Fondi pensione e fondi tfr](#)
[Commi 626 – 627: Rivalutazione terreni e partecipazioni](#)
[Commi 629 – 633: Reverse charge e split payment](#)
[Commi 634 – 641: Cooperazione tra Amministrazione Finanziaria e contribuente](#)
[Comma 657: Aumento della ritenuta operata da banche e Poste Italiane sulle ristrutturazioni](#)
[Commi 658 – 659: Esenzione Irpef dei capitali percepiti in caso di decesso](#)
[Comma 678: Individuazione paradisi fiscali](#)
[Comma 679: Conferma del livello della Tasi](#)
[Commi 680 – 681: Modifiche al Tuir per l'individuazione dei paradisi fiscali](#)
[Commi 690 – 691: Innalzamento del limite di reddito da lavoro dipendente prestato all'estero](#)
[Commi 692 – 693: Proroga del termine di versamento dell'Imu](#)
[Comma 713: Innalzamento del limite per la tracciabilità dei pagamenti di enti e associazioni](#)
[Commi 718 – 719: Innalzamento aliquote Iva](#)

BONUS 80 EURO A REGIME

co. 12-15 Stabilizzazione bonus 80 euro

Il credito a favore dei lavoratori dipendenti, noto come “Bonus 80 euro”, riconosciuto per il 2014 dal D.L. n. 66/2014, è ora previsto a regime e diventa definitivo.

Quindi, **dal periodo di imposta 2015** ai lavoratori subordinati e titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non superano i limiti reddituali indicati dal D.L. 66/2014 verrà riconosciuto in busta paga, direttamente dal datore di lavoro (sostituto d'imposta), un credito d'imposta.

Potranno usufruire di tale beneficio i **titolari di alcuni tra i redditi di lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente**, la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni spettanti ex art. 13, 1 comma, TUIR.

Il credito sarà riconosciuto **in via automatica dal sostituto d'imposta** ed attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo. L'ammontare del credito riconosciuto **direttamente in busta paga** sarà pari ad € 960 annui, se il reddito complessivo non supera € 24.000. Qualora poi il reddito sia superiore a tale limite ma non ad € 26.000, il credito riconosciuto decrescerà proporzionalmente.

Reddito complessivo	Credito d'imposta spettante
Non superiore ad € 24.000	€ 960,00
Superiore ad € 24.000 ma non ad € 26.000	€ 960 x $(\frac{26.000 - \text{reddito complessivo}}{2.000})$
Superiore ad € 26.000	0

Per quanto riguarda, invece, il sostituto d'imposta, quest'ultimo sarà altresì tenuto ad indicare l'importo del credito riconosciuto nel CUD e potrà recuperare le somme erogate mediante compensazione nel modello F24 ex art. 17 del D. Lgs. 241/1997 e successive modificazioni.

[torna su](#)

BUONI PASTO

co. 16-17 Incremento del tetto di esenzione dei ticket restaurant elettronici

A partire dal **1 luglio 2015** il tetto di esenzione per i *ticket restaurant* elettronici è elevato a **7 euro**.

[torna su](#)

CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

co. 18 Durc – attestazione regolarità contributiva (durc) nella cessione dei crediti certificati

Nelle operazioni di cessione di crediti certificati vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, la **regolarità contributiva del cedente è ora definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC)¹**, allegato all'atto di cessione o acquisito dalla Pubblica Amministrazione ceduta

[torna su](#)

co. 19 Compensazione dei crediti verso la PA con le cartelle esattoriali

E' stata **estesa al 2015 la compensazione delle cartelle esattoriali** in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi, esigibili nonché appositamente certificati maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, **qualora la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato²**.

Giova precisare che le **modalità attuative** della suindicata agevolazione saranno definite con apposito Decreto Ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità.

[torna su](#)

IRAP

co. 20-25 Deduzione del costo del lavoro dall'imponibile Irap

Tale norma consente, **a decorrere dal periodo d'imposta 2015**, la **deduzione** ai fini Irap della **differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l'ammontare delle deduzioni** riferibili al medesimo costo (art. 11, 1 comma, lett. a, e commi 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater, D. Lgs. n. 446/1997).

La novità in esame, che di fatto comporta la **deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato**, è applicabile dai soggetti Irap che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D. Lgs. n. 446/1997, ossia da imprese, lavoratori autonomi e produttori agricoli. Per questi ultimi, inoltre, così come per le società agricole, è espressamente previsto che la suindicata deduzione è ammessa *"anche per ogni lavoratore agricolo dipendente"* avente i requisiti di cui all'art. 11, comma 1.1., D. Lgs. n. 446/1997.

¹ Il DURC è previsto dall'art. 6 del Dpr. n. 207 del 2010 e con esso si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

² Cfr. art. 12, comma 7 bis, Legge n. 145 del 2013, convertita con modificazioni dalla Legge n. 9 del 2014, il quale prevede tale compensazione per il 2014 disciplinandone le relative modalità di applicazione.

Qualora però detti soggetti non si avvalgano di lavoratori dipendenti, sempre con decorrenza dal periodo d'imposta **2015** si vedranno attribuire un **credito d'imposta pari al 10%** dell'IRAP lorda da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.

A partire, invece, **dal periodo d'imposta 2014**, la norma prevede altresì il ripristino dell'aliquota IRAP vigente precedentemente all'entrata in vigore del D.L. n. 66/2014, ossia il **ripristino dell'aliquota ordinaria del 3,9%**, ma vengono fatti salvi i minori versamenti dell'acconto Irap 2014 effettuati utilizzando il metodo previsionale sulla base dell'aliquota abrogata. Pertanto, in sede di versamento del saldo, il suddetto minor versamento verrà recuperato.

Si prevede inoltre che ai fini della **deducibilità dell'IRAP dal reddito imponibile IRES**, l'importo deducibile deve essere calcolato **al netto della nuova deduzione**.

[torna su](#)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

co. 26-34

Tfr in busta paga

In **via sperimentale** si prevede che i **lavoratori dipendenti del settore privato**, con esclusione dei lavoratori domestici e dei lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro attivo con il medesimo datore **da almeno 6 mesi**, possano richiedere per i periodi di paga **dall'1.03.2015 al 30.06.2018** la **quota di trattamento di fine rapporto maturata** mediante liquidazione diretta mensile in busta paga come parte integrativa della retribuzione.

[torna su](#)

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO E "PATENT BOX"

co. 35-45

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale

Tale norma riscrive la sostanza del bonus investimenti in ricerca e sviluppi e prevede la defiscalizzazione dei redditi derivanti da beni immateriali (cd. *patent box*”).

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO

Con riferimento al bonus investimenti in ricerca e sviluppo, a partire **dal periodo d'imposta 2015 e sino alla chiusura di quello in corso al 31 dicembre 2019**, a **tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di operatività e dal regime contabile adottato**, che investiranno in attività di ricerca e sviluppo, verrà riconosciuto un **credito d'imposta fino ad un importo massimo annuo di 5 milioni di Euro nella misura del 25%** delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 . Per le imprese con meno di tre esercizi di storia, ovviamente, il computo farà riferimento al minor periodo intercorso dalla loro costituzione.

Il suddetto credito verrà però riconosciuto **a condizione che** si realizzi un **investimento minimo annuale** in attività di R&S almeno pari ad **€ 30.000** in ciascun periodo d'imposta.

La norma in oggetto contiene una precisa elencazione sia delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta sia delle attività non ammesse. Vengono altresì elencate le spese di cui tener conto ai fini della determinazione del credito spettante. In particolare, per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e per i costi della ricerca sostenuti a seguito di contratti stipulati con le università e/o gli enti di ricerca ed organismi equiparati e/o con altre imprese (comprese le start-up innovative), si prevede un credito d'imposta pari al 50% delle medesime.

Il credito d'imposta in questione dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il beneficio è maturato e non concorrerà né alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

Potrà inoltre essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** e non rileverà ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109 TUIR. Non si applicheranno inoltre i limiti di € 250.000 di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (cd. Finanziaria 2008) e di € 700.000 di cui all'art. 34 della Legge n. 388/2000 (cd. Finanziaria 2001).

Le varie spese di R&S sostenute, da allegare al bilancio, dovranno essere supportate da apposita documentazione contabile certificata e le relative spese sostenute per detta certificazione saranno ammissibili al *bonus* nel limite massimo di € 5.000.

Qualora l'Agenzia delle Entrate dovesse accertare un indebito utilizzo del credito, il relativo importo verrà recuperato, maggiorato di interessi e sanzioni.

Giova infine precisare che le **modalità attuative** della suindicata agevolazione saranno definite con apposito Decreto Ministeriale.

"PATENT BOX"

Il *"patent box"* è un regime opzionale di tassazione agevolata per i **redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti o know how giuridicamente tutelabile**, che mira ad arginare i fenomeni di delocalizzazione di beni immateriali ed al contempo ad attrarre nuovi investimenti.

Tale regime viene introdotto a favore di **società ed enti**, compresi i *trust*, residenti in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo.

La **quota di detassazione** sarà pari al **30% per il periodo di imposta 2015**, aumenterà al **40% per il periodo di imposta 2016**, sino ad arrivare al **50% per il periodo di imposta 2017**. Tali percentuali di detassazione si applicheranno anche ai fini della base imponibile IRAP.

Qualora i beni siano **concessi in licenza**, l'agevolazione consiste nell'esclusione da imposizione delle suindicate quote dei relativi redditi. In caso di **utilizzo diretto** sarà esclusa da imposizione la quota parte del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate sulla base di una procedura di *ruling* internazionale ex D.L. n. 269/2003. In caso invece di **cessione**, le relative plusvalenze saranno detassate a condizione, però, che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a tale cessione, nella manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali agevolabili.

Il reddito agevolabile, inoltre, riguarderà solo una quota definita in base al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento e lo sviluppo dell'attività ed i costi complessivamente sostenuti per produrre il bene.

Si segnala che l'opzione per poter fruire di detto regime sarà **esercitabile dal 2015**. Detto regime, inoltre, avrà durata di **5 esercizi** e sarà **irrevocabile**. Rileverà, altresì, anche ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini Irap.

Giova infine precisare che le **modalità attuative** del regime in oggetto saranno definite con apposito Decreto Ministeriale che provvederà ad individuare anche le tipologie di marchi escluse dal regime opzionale.

[torna su](#)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

co. 47 Ecobonus e ristrutturazione

Per quanto riguarda i **lavori di riqualificazione energetica**, è riconosciuta una **detrazione Irpef / Ires** pari al **65%** delle spese sostenute nel periodo **dal 6.06.2013 al 31.12.2015**.

Con riferimento invece ai **lavori di recupero del patrimonio edilizio**, viene riconosciuta una **detrazione Irpef** pari al **50%** delle spese sostenute nel periodo **dal 26.06.2012 al 31.12.2015**. E' altresì riconosciuta una **proroga sino al 31.12.2015** (precedentemente sino al 31.12.2014) per la **detrazione Irpef** (calcolata su un **importo non superiore ad € 10.000**) del **50%** delle spese sostenute per l'**acquisto di mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di **grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

Infine, si segnala l'**aumento** dal 4% **all'8%** della **ritenuta** che istituti di credito e Poste operano all'atto di accreditamento di bonifici relativi a spese per cui l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico.

[torna su](#)

NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO

co. 54-89

Ai commi 54 - 89 viene introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (ditte individuali, imprese familiari e professionisti) con autonoma partita iva, che sostituisce l'attuale regime delle nuove iniziative e dei minimi, nonché un regime agevolato ai fini contributivi per i soggetti esercenti attività d'impresa che applicano tale nuovo regime.

REGIME FISCALE FORFETARIO

L'**accesso** al regime è consentito a condizione che **nell'anno precedente**, fra l'altro:

- i **ricavi/compensi**, ragguagliati ad anno, **non siano superiori a specifici limiti** differenziati a seconda dell'attività esercitata ed evidenziati nella tabella di cui al D.D.L. Stabilità quivi allegata (all. 1);
- siano state sostenute **spese non superiori ad € 5.000 lordi** per (i) lavoro accessorio, (ii) dipendenti e collaboratori ex art. 50, 1 comma, lett. c) e c-bis), TUIR, (iii) compensi ad associati in partecipazione, (iv) prestazioni di lavoro di familiari;
- il **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, dei **beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000**. Si segnala a tale riguardo che non vanno considerati i beni immobili acquisiti né i beni di costo unitario non superiore ad € 516,46.

Detto regime **non può essere adottato** dai soggetti che (a) si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito, (b) non residenti (fatta eccezione per soggetti residenti in uno Stato UE o aderente allo SEE che producano in Italia almeno il 75% del reddito), (c) che effettuano in maniera esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricati/terreni edificabili/mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE, (d) che partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti contestualmente all'esercizio dell'attività.

Coloro che aderiranno al nuovo regime:

- saranno **esonerati** dall'applicazione dal versamento dell'**IVA**, salvo acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore ad € 10.000 e servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;

- **non** potranno esercitare il diritto alla **detrazione dell'IVA a credito**;
- **non** saranno soggetti a **ritenuta alla fonte** su ricavi e compensi ricevuti;
- **non** dovranno operare **ritenute alla fonte**;
- saranno **esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili** sia ai fini IVA che II.DD.;
- **non** saranno **soggetti a studi di settore/parametri**.
- saranno **esonerati dalla comunicazione clienti-fornitori e black-list**.

Il reddito sarà determinato applicando ai ricavi/compensi un **coefficiente di redditività differenziato** a seconda dell'attività esercitata (vd. tabella allegata – all. 1) e, **previa riduzione dei contributi previdenziali**, sarà assoggettato ad un'**imposta pari al 15%**, sostitutiva di Irpef, relative addizionali e Irap.

Non viene previsto alcun **limite di durata**. Pertanto, il regime indicato potrà essere applicato sino a che permangono i requisiti richiesti.

Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato i regimi delle nuove iniziative, dei minimi o contabile agevolato (abrogati dal 2015), è previsto il **passaggio automatico al nuovo regime forfetario**. Coloro, però, che hanno adottato il regime dei minimi nel 2014 potranno continuare ad applicare tale regime fino al termine del quinquennio o fino al compimento del 35esimo anno d'età.

REGIME FORFETARIO START-UP

Per coloro che iniziano una **nuova attività produttiva** è previsto che **per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i successivi due il reddito**, determinato come sopra, sia **ridotto di 1/3 a condizione**, però, che (i) il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa (anche in forma associata o familiare), (ii) l'attività da esercitare non costituisca in alcun modo prosecuzione di altra attività precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo (fatta eccezione per i periodi di pratica obbligatoria per legge), (iii) l'ammontare di ricavi/compensi del periodo d'imposta precedente relativi ad un'attività che costituisce proseguimento di attività esercitata da altro soggetto non superi i limiti previsti.

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

Per coloro che **esercitano attività d'impresa** ed applicano il nuovo regime in oggetto è prevista la possibilità di usufruire di un **regime agevolato ai fini contributivi** a seguito della presentazione all'INPS di una specifica comunicazione telematica.

[torna su](#)

EROGAZIONI LIBERALI

co. 137-138

Erogazioni liberali alle ONLUS

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (e, quindi, generalmente **dal 2015**), per le erogazioni liberali in favore delle ONLUS viene innalzato ad **€ 30.000** l'importo massimo su cui calcolare la detrazione IRPEF del 26% e l'ammontare massimo (2%) delle erogazioni deducibili dal reddito d'impresa.

[torna su](#)

RENDITA CATASTALE DEGLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO

co. 244-245 Modalità di determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo

Tali disposizioni prevedono che, in attesa della normativa di revisione della disciplina estimativa del catasto, per la modalità di determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo si applicano le istruzioni contenute nella circolare n. 6/T/2012 del 30 novembre 2012. Sono pertanto escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di immobiliarietà, ossia di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare.

Si specifica poi che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'applicazione delle suindicate istruzioni, non prenderanno in considerazione segnalazioni da queste difforni inviate dai Comuni e relative alla rendita catastale.

[.torna su](#)

CONTRASTO DELL'EVASIONE E MISURE AGGIUNTIVE

La Legge per la Stabilità per l'anno 2015 prevede, inoltre, altre misure. In particolare, tra queste, si prevede:

- l'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi pensione;
- la rivalutazione dei fondi per il TFR;
- la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni edificabili posseduti alla data del 1 gennaio 2015 da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali;
- l'ampliamento dell'obbligatorietà del reverse charge (in particolare nei settori edile ed energetico);
- l'introduzione del metodo dello "*split payment*";
- la previsione di un nuovo modello di cooperazione tra l'Amministrazione Finanziaria e i contribuenti con l'obiettivo di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti;
- la riduzione della quota esente dei dividendi e l'aumento della tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali;
- l'aumento della ritenuta che banche e le poste Italiane S.p.A. devono operare all'atto di accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta;
- l'esclusione dell'esenzione dei proventi finanziari corrisposti ai beneficiari a seguito del decesso dell'assicurato;
- la soppressione del regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per veicoli e motoveicoli considerati "d'epoca";
- la modifica della cosiddetta "*Black list*" anche nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 168 *bis* del Tuir.

[torna su](#)

co. 621-625 Fondi pensione e fondi tfr

A partire dal periodo di esercizio **2015** l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile sul risultato di gestione dei **fondi pensione complementari** (ex art. 17, 1 comma, D. Lgs. n. 252/2005) aumenta al **20%** e si prevede altresì che per i redditi di capitale e diversi derivanti da obbligazioni e titoli pubblici nonché dalle obbligazioni emesse dagli Stati *white list* aderenti allo SEE (Spazio Economico Europeo) la base imponibile di detta imposta sia determinata in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle vigenti disposizioni e quella del 20%.

Sui redditi derivanti invece dalle **rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto** e dai rendimenti attribuiti ai **fondi di previdenza** a partire dal periodo di imposta **2015** la misura dell'imposta sostitutiva sale al **17%**.

Per quanto riguarda il **periodo di imposta 2014**, si stabilisce che la misura dell'imposta sul risultato di gestione dei fondi pensione complessivamente dovuta sia determinata con la nuova aliquota, ossia al **20%**, mentre la base imponibile è determinata in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e quella del 20%, ridotta del 48% della differenza tra i versamenti effettuati nel 2014 per il pagamento dei riscatti ed il valore delle posizioni individuali al 31.12.2013 maggiorate dei contributi versati nel 2014.

[torna su](#)

co.626-627 Rivalutazione terreni e partecipazioni

Con tale norma si dispone in favore delle **persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti commerciali, non in regime di impresa, nonché per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia**, la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto al valore corrente all' 1.01.2015** di:

- **terreni** edificabili ed agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto.

Viene altresì fissato al **30.06.2015** il termine entro cui provvedere alla redazione ed asseverazione della perizia di stima nonché al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia le **aliquote del 4% per le partecipazioni non qualificate e dell'8% per le partecipazioni qualificate e i terreni**.

[torna su](#)

co.629-633 Reverse charge e split payment

ESTENSIONE REVERSE CHARGE: La disposizione modifica l'ambito di applicazione del meccanismo di *reverse charge* disciplinato all'art. 17 del DPR n. 633/1972, estendendolo anche a:

- prestazioni di servizi relative ad edifici di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento;
- trasferimento di quote di emissione di gas a effetto serra o altre unità ;
- cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore³ stabilito nel territorio dello Stato;
- cessioni di beni nei confronti di supermercati, ipermercati e *discount* alimentari.

SPLIT PAYMENT: Viene introdotto nel DPR n. 633/1972 l'articolo 17 *ter*, il quale tratta delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici. Per questi ultimi, è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell'Iva, in quanto sono tenuti essi stessi in ogni caso a versarla direttamente all'Erario e non al fornitore.

³ Ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, DPR n. 633/1972, "Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile".

L'ambito soggettivo di detto meccanismo riguarda tutti i fornitori della Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per coloro che sulle proprie prestazioni sono soggetti a ritenuta alla fonte (es. professionisti) ovvero per coloro che applicano il *reverse charge*. L'ambito oggettivo dovrebbe riguardare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi **effettuate a partire dall'1.01.2015**, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica successivamente alla stessa data⁴. Giova però segnalare che restano escluse dal meccanismo di applicazione dello *split payment* tutte le operazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o per le quali l'Ente pubblico è debitore dell'imposta.

Dunque, dopo che l'Ente pubblico riceve la fattura, lo stesso è tenuto ad effettuare due distinti pagamenti: uno al fornitore per l'importo imponibile ed uno all'erario per l'importo dell'Iva. Il fornitore, invece, continua ad indicare in fattura l'aliquota e l'ammontare dell'Iva dovuta ma deve specificare che il relativo pagamento avverrà direttamente da parte del cessionario/committente. A mero titolo esemplificativo, il fornitore potrebbe riportare in fattura la dicitura *"Iva esposta in fattura ma versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972"*.

Evidente è la conseguenza che il fornitore della Pubblica Amministrazione potrebbe trovarsi sempre a credito di Iva: a fronte dell'Iva non incassata addebitata sulle proprie fatture emesse, dovrà regolarmente pagare l'Iva ai propri fornitori. In considerazione di ciò, la disposizione prevede la possibilità per i fornitori di accedere ai rimborsi Iva trimestrali.

Infine, giova segnalare che ai fornitori potrebbe richiedersi l'adozione di due differenti sistemi di gestione della contabilità: uno per i normali clienti cui verrà normalmente addebitata l'Iva, ed uno per la Pubblica Amministrazione.

Da ultimo, si precisa che le **disposizioni attuative** del meccanismo in oggetto saranno definite con apposito Decreto Ministeriale in cui, auspicabilmente, verranno forniti i necessari chiarimenti applicativi delle disposizioni in questione.

[torna su](#)

co. 634-- 641 Cooperazione tra Amministrazione Finanziaria e contribuente

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUENTE: Al fine di introdurre nuove forme di comunicazione con il contribuente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dello stesso, ovvero dell'intermediario, le informazioni che lo riguardano, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relativamente ai ricavi/compensi, redditi, volumi d'affari, deduzioni/detractions, crediti d'imposta, ecc., nonché le informazioni utili per la valutazione in ordine ai predetti elementi.

MODIFICHE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO: Il Legislatore ha modificato l'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 disciplinante la procedura del ravvedimento operoso, volta alla regolarizzazione spontanea delle omissioni ed irregolarità commesse dai contribuenti.

In particolare, ne è stato ampliato l'ambito di applicazione, prevedendo la possibilità di accedere anche nei casi di (i) consegna del verbale di contestazione, (ii) inizio di verifica ed ispezione e (iii) ricevimento di questionario. A partire dall'**1.01.2015**, quindi, le cause ostative all'utilizzo del ravvedimento operoso sono limitate al solo caso in cui il contribuente abbia ricevuto notifica di avviso di liquidazione o un avviso di accertamento.

Si segnala che il legislatore ha previsto un periodo transitorio al fine di coordinare la normativa previgente con le nuove disposizioni; pertanto, per il 2015 qualora il contribuente dovesse ricevere un p.v.c., dovrà valutare l'opportunità di aderire integralmente alle contestazioni (adesione) con sanzioni ridotte ad 1/6 oppure regolarizzare le violazioni contestate ricorrendo al ravvedimento operoso.

⁴ Tale ambito oggettivo di applicazione è stato precisato dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, in attesa di apposito decreto attuativo, ha emanato il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015, nel quale si afferma che *"il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data"*.

Le ipotesi di ravvedimento come modificate dalla Legge di Stabilità sono:

Riferimento nell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997	Riduzione delle sanzioni
lettera a)	1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla data della sua commissione (N.B.: si ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997, se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo)
lettera a-bis) (introdotta dal D.D.L. di Stabilità 2015)	1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (anche se incidenti nella determinazione o sul pagamento del tributo) avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore)
lettera b)	1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo) avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore)
lettera b-bis) (introdotta dal D.D.L. di Stabilità 2015)	1/7 del minimo se la regolarizzazione di errori e omissioni (anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo) avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore)
lettera b-ter) (introdotta dal D.D.L. di Stabilità 2015)	1/6 del minimo se la regolarizzazione di errori e omissioni (anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo) avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore)
lettera c)	1/10 del minimo in caso di omessa presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, ovvero ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

ABROGAZIONE ALCUNI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO: A seguito delle suindicate modifiche, a partire dall'**1.01.2016** verranno **di fatto abrogati** i seguenti istituti:

- definizione dell'accertamento mediante **adesione integrale ai contenuti dell'invito al contraddittorio**;
- **adesione integrale ai processi verbali di constatazione**.

In materia di **acquiescenza**, inoltre, è stata abrogata la disposizione⁵ che prevedeva la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l'avviso di accertamento/liquidazione non fosse stato preceduto dall'invito a comparire. Tale abrogazione vale per gli atti notificati a decorrere dall'1.01.2016.

PROROGA TERMINI NOTIFICA DI CARTELLE ED ACCERTAMENTO: Si prevede che in tutti i casi di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero in caso di regolarizzazione di un errore od omissione:

- il termine per la notifica della cartella di pagamento decorre dalla presentazione delle suddette dichiarazioni limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
- il termine per l'accertamento ai fini delle imposte dirette ed Iva decorre dalla presentazione delle suddette dichiarazioni limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;

⁵ Art. 15, comma 2 bis, D.Lgs. n. 218/1997.

- il termine di liquidazione in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni decorre dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

DICHIARAZIONE IVA: ai fini di semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, a decorrere **dal periodo di imposta 2016** vengono eliminati gli obblighi di includere la dichiarazione Iva nel modello UNICO nonché di presentazione della comunicazione dati Iva.

Pertanto, si ritorna di fatto al passato, con la fissazione del termine per la presentazione della dichiarazione Iva annuale entro il mese di febbraio..

[torna su](#)

co. 655-656

Enti non commerciali

Si riduce dal 95% al **22,26%** la quota di utili percepiti che non concorre a formare il reddito imponibile degli enti non commerciali, con applicazione retroattiva agli utili messi in distribuzione dal 1 gennaio 2014. Pertanto, gli utili dagli stessi percepiti concorrono alla formazione del reddito nella misura del 77,74%.

Si riconosce altresì, per il solo periodo d'imposta 2014 ed al fine di compensare la retroattività della norma, un **credito d'imposta** pari alla maggiore imposta sul reddito dovuta in applicazione della suindicata riduzione. Detto credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, senza alcun limite quantitativo, per la misura del 33,33% a decorrere dall'1.01.2016, per il 33,33% dall'1.01.2017 e per la rimanente misura dall'1.01.2018.

[torna su](#)

co. 657

Aumento della ritenuta operata da banche e Poste Italiane sulle ristrutturazioni

Si segnala l'**aumento** dal 4% **all'8%** della **ritenuta** che istituti di credito e Poste operano all'atto di accreditamento di bonifici relativi a spese per cui l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico.

[torna su](#)

co. 658-659

Esenzione Irpef dei capitali percepiti in caso di decesso

Si segnala l'**aumento** dal 4% **all'8%** della **ritenuta** che istituti di credito e Poste operano all'atto di accreditamento di bonifici relativi a spese per cui l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico.

[torna su](#)

co. 678

Individuazione paradisi fiscali

Tale disposizione prevede che in attesa dell'emanazione del DM di cui all'art. 168 *bis* del Tuir, i regimi fiscali privilegiati vengono individuati con riferimento alla **mancanza di un adeguato scambio di informazioni**.

[torna su](#)

co. 679

Conferma del livello della Tasi

Il termine del contratto a tempo determinato può essere **prorogato**, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un **massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi** a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga.

Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato **entro dieci giorni** dalla data di scadenza di un contratto di durata *fino a sei mesi*, ovvero **venti giorni** dalla data di scadenza di un contratto di durata *superiore a sei mesi*, il secondo contratto si considera a **tempo indeterminato**.

I predetti limiti **non si applicano** alle **imprese start-up innovative**, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto per le società già costituite (ex art. 25, co. 3, D.L. n. 179/2012).

[torna su](#)

co. 680-681

Modifiche al Tuir per l'individuazione dei paradisi fiscali

In materia di imprese estere controllate ex art. 167 Tuir, a partire dal periodo di imposta **2015**, si considerano **paradisi fiscali** quegli Stati che adottano un regime fiscale speciale che consente un livello di tassazione **inferiore al 50%** di quello praticato in Italia.

Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verrà fornito un elenco non tassativo di detti regimi fiscali speciali.

[torna su](#)

co. 690-691

Innalzamento del limite di reddito da lavoro dipendente prestato all'estero

A decorrere **dall'1.01.2015** la franchigia Irpef per il **lavoratori frontalieri** viene innalzata da Euro 6.700 ad **Euro 7.500**.

Con specifico riferimento alle persone fisiche residenti a **Campione d'Italia**, invece, sempre con decorrenza dall'1.01.2015, i redditi di pensione e di lavoro da questi prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo per l'**importo eccedente Euro 6.700**.

[torna su](#)

co. 692-693

Proroga del termine di versamento dell'Imu

Tale disposizione proroga al **26.01.2015** il termine per il **versamento** dell'**Imu** relativa al **2014**.

[torna su](#)

co. 713

Innalzamento del limite per la tracciabilità dei pagamenti di enti e associazioni

A partire dal **2015** per enti ed associazioni il **limite di tracciabilità** dei pagamenti è elevato da Euro 516,46 ad **Euro 1.000**.

[torna su](#)

Fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti volti ad assicurare maggiori entrate o riduzioni di spesa, si prevedono i seguenti aumenti:

- con decorrenza dal **2016**, è previsto l'innalzamento delle aliquote Iva del 10% e del 22% di due punti percentuali, ossia al **12%** ed al **24%**.
- con decorrenza dal **2017**, invece, l'innalzamento sarà di un ulteriore punto percentuale. Le aliquote pertanto saranno al **13%** ed al **25%**.
- solo con riferimento all'aliquota del 22%, inoltre, a partire dal **2018** si prevede un ulteriore innalzamento al **25,5%**.

All. 1 Regime fiscale per lavoratori autonomi

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO	SOGLIA RICAVI/COMPENSI	REDDITIVITA'
Industrie alimentari e delle bevande	10-nov	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - da 46.2 a 46.9 da 47.1 a 47.7 - 47.9	40.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	41 - 42 - 43 - 68	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	55 - 56	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88	15.000	78%
Altre attività economiche	01 - 02- 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 96 - 97 - 98 - 99	20.000	67%

[torna su](#)